

TI_GERICHTE 14.2018.143 vom 14. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.143

FR: TI_GERICHTE 14.2018.143 du 14 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 14.2018.143 del 14 novembre 2018

Erwägungen

E. 6

Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), controversa nella fattispecie è solo quella relativa al credito. La questione centrale è pertanto quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato il diritto – e pertanto l'art. 272 cpv. 1 cifra 1 LEF – laddove ha ritenuto che, sulla scorta dei documenti da lui prodotti, RE 1 non ha reso verosimile l'esigibilità del credito a garanzia del quale chiede la conferma del sequestro.

E. 6.1

A sostegno della propria pretesa, con l'istanza di sequestro RE 1 ha prodotto i tre noti accordi (plico doc. D), rispettivamente del 15 settembre 2015, del 30 novembre 2016 e del 4 maggio 2018 (sopra ad A-C). Egli ha preteso il pagamento dell'intero saldo rimasto scoperto sulla base del terzo accordo poiché aveva constatato nuovi ritardi nel pagamento di quanto pattuito. Nelle sue osservazioni all'opposizione al sequestro egli ha precisato che l'opponente non aveva corrisposto la rata di marzo 2018, rendendo quindi immediatamente esigibile l'importo ancora dovuto. Nel reclamo, infine, RE 1 sostiene che la controparte non ha ancora corrisposto le rate mensili di gennaio 2017, marzo 2018, luglio e agosto 2018, né quella annuale di fr. 4'474.55 da versare nel gennaio 2018.

E. 6.2

A parte quella relativa alla rata di marzo 2018, le allegazioni del reclamante sono nuove, nel senso che non sono state formulate in prima sede. Pure gli estratti del conto a lui intestato presso la banca _____ (l'uno del 20 agosto, l'altro del 6 settembre 2018) acclusi al reclamo sono nuovi. Tuttavia, già si è detto (sopra, consid. 1.2/b) che nella procedura di opposizione il reclamante può far valere fatti e mezzi di prova nuovi davanti all'autorità di reclamo, verificatisi sia prima che dopo l'emanazione della sentenza impugnata (ciò che ancora è stato ribadito nella sentenza 14.2016.33 del 28 settembre 2016, consid. 1.4/a e b con rinvii) fino alla chiusura dello scambio degli allegati. Nulla osta pertanto all'esame di quei fatti e documenti nuovi.

E. 6.3

Ora, in quanto riferita alle rate di gennaio 2017, marzo 2018 e a quella annuale, la censura è infondata, dal momento che con il terzo accordo le parti hanno convenuto che il mutuatario avrebbe continuato a versare rate mensili di fr. 500.–, entro il quinto giorno di ogni mese, “fino ad estinzione del proprio debito da mutuo come accordo modificato il 30.11.2016” . Pare così molto verosimile che tale pattuizione riguardi anche eventuali rate anteriori rimaste scoperte – in particolare quelle di gennaio 2017 e marzo 2018 –, che secondo il nuovo accordo andranno estinte mediante il versamento delle normali rate mensili di fr. 500.–. È del resto ciò che le parti hanno esplicitamente convenuto per la “rata annuale”

di fr. 4'400.– (invero di fr. 4'000.– nel primo accordo) e per gli interessi arretrati di fr. 120.–. Applicare le scadenze originarie alle rate insolute maturate prima del terzo accordo non sembra d'altronde sostenibile, dal momento che il secondo accordo ha revocato gli effetti del primo e che gli “accordi privati” da concordare separatamente, previsti in sostituzione del primo accordo, non appaiono poi essere stati conclusi (o perlomeno non sono stati prodotti). Su questo punto la sentenza impugnata resiste alla critica.

E. 6.4

Per quanto concerne la rata del mese di luglio 2018, contrariamente a quanto sostiene RE 1, con la sua opposizione il debitore ha dimostrato di avergli versato fr. 500.– per tale mensilità entro il termine stabilito, ossia il 5 luglio 2018 (doc. D accluso all'opposizione al sequestro). L'avvenuto pagamento di quella rata è inoltre confermato dall'estratto conto prodotto per la prima volta col reclamo, sicché anche tale censura cade nel vuoto.

E. 6.5

Sulla scorta dell'estratto conto del 6 settembre 2018 relativo al mese di agosto 2018, il sequestrante ha invece reso verosimile che per tale mese il debitore non ha versato la relativa rata entro il quinto giorno. E nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 non spende una parola su tale punto, dichiarando unicamente la propria intenzione di mantenere gli accordi presi e di continuare a corrispondere le rate pattuite. Senonché il mancato pagamento di tale mensilità, essendo subordinato all'ultimo accordo del 2 maggio 2018, ha fatto scattare la clausola di esigibilità dell'intero debito. Da questo nuovo fatto – di cui il Pretore non era al corrente al momento dell'emanazione della decisione – si può concludere che il creditore ha reso verosimile l'esigibilità della sua pretesa di rimborso immediato dell'intero saldo scoperto del mutuo.

E. 6.6

Per quanto attiene all'ammontare della stessa, con l'istanza di sequestro RE 1 ha prodotto la copia degli estratti del proprio conto privato per i mesi da settembre 2015 fino al 4 aprile 2018 (v. plico doc. C), da cui risultano tutti i pagamenti delle rate, degli ammortamenti e degli interessi effettuati dal debitore sino a tale giorno, per un totale di fr. 22'802.95 di cui fr. 21'500.– relativi al rimborso del capitale (le rate di fr. 500.– e i due ammortamenti di fr. 4'000.–) e per la rimanenza agli interessi. Nel rendiconto del 1° aprile 2018 annesso ai suddetti estratti e allestito dallo stesso sequestrante, quest'ultimo ha indicato un saldo – al 31 marzo 2018 – di fr. 32'564.55. In calce allo stesso, il 9 luglio 2018 il creditore ne ha aggiornato l'importo al 30 giugno a fr. 31'064.55, dedotti gli ulteriori tre versamenti di fr. 500.– ciascuno. Al proposito CO 1 si limita nelle sue osservazioni a sostenere che “nel reclamo troppi punti menzionati non rispecchiano il vero”, senza tuttavia indicare quali. Non avendone il debitore contestato l'ammontare ancora dovuto, si giustifica di mantenere il sequestro per tale importo .

E. 7

Il reclamante chiede infine che il debitore gli fornisca “una garanzia bancaria quale fideiussione solidale (non annullabile) fino al rimborso totale dell'intero debito”. Non cita però alcuna base legale a sostegno di tale pretesa. Il diritto del sequestro non prevede del resto alcuna garanzia del genere, siccome il sequestro costituisce già di per sé una misura conservativa a garanzia del credito del sequestrante (mentre la garanzia di cui all'art. 273 cpv. 1 LEF è istituita a favore del debitore e quella dell'art. 277 LEF mira a sostituire i beni sequestrati, ove essi siano lasciati a disposizione del debitore). Su questo punto il reclamo

va di conseguenza disatteso.

E. 8

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) , segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non pone invece conto attribuire un'indennità d'inconvenienza al reclamante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né in prima né in seconda sede.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'064.55 raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'opposizione al sequestro non è ammessa e di conseguenza il sequestro n. _____ del 18 luglio 2018 è mantenuto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.–, già anticipate dalla parte opponente, sono poste a suo carico. 2. La richiesta di prestazione di garanzia è irricevibile. 3. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 50.– e a carico di CO 1 per la rimanenza. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.